

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 511 del 24.11.2017

Oggetto: *Approvazione schema di Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari tra l'Università degli studi di Palermo ed ARPA Sicilia*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02.08.2017)

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il DDG n. 300 del 19/07/17 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017. Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2017/2019. Ricognizione dei Provvedimenti di adozione e di ottemperanza;

**VISTO** l'art. 18 "Tirocini di formazione ed orientamento" della L. 24.06.1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che prevede la possibilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stages a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**VISTO** il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTE** le "Linee guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 34, L.28.06.2012 n. 92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTA** la Direttiva Applicativa, all'interno della Regione Siciliana, delle suddette linee guida in materia di Tirocini Formativi, emanata dalla Direzione Generale del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, di cui alla nota prot. n. 43881/US1/2013 del 25.07.2013;

**VISTA** la nota ARPA Sicilia prot. n. 51090 del 31.07.2013, con la quale la SG 2, nel trasmettere la succitata Direttiva, esclude l'attivazione presso ARPA Sicilia di tirocini extracurricolari in assenza di previsione di specifico fondo necessario a garantire l'indennità prevista dalla predetta Direttiva Applicativa;

**VISTO** il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

**VISTA** lo schema di Convenzione finalizzata alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare;

**CONSIDERATO** che dalla sottoscrizione della Convenzione de qua non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;

**RITENUTO** di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante;


## DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università degli studi di Palermo e ARPA Sicilia per la realizzazione di tirocini curricolari regolamentandone termini e modalità di svolgimento.
2. Attivare nelle proprie Strutture Territoriali esclusivamente tirocini curricolari.
3. Nominare, quale Réferente per ARPA Sicilia della Convenzione de qua, ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991, . 10 e ss,mm.ii.
4. Dare mandato ai Direttori delle Strutture ospitanti di nominare, secondo le modalità di cui all'art. 2 c. 2, per ogni tirocinante, un tutor responsabile delle attività didattiche, dell'inserimento ed affiancamento all'interno dell'Agenzia.
5. Dare mandato, per la Direzione generale al Dott. Antonio Sansone Santamaria, RSPP, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT, affinché garantiscano le condizioni di sicurezza di cui all'art. 4 e forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. Dare mandato, per la Direzione generale al Dott. Antonio Sansone Santamaria, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché ai relativi Referenti Territoriali per le SS.TT. affinché forniscano ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione ed al Codice di comportamento di ARPA Sicilia.
7. Dare atto che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
8. Notificare copia del presente decreto alla SG 2 "Formazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale", al Direttore Amministrativo, al Direttore della SG 1 "Area di Staff del Direttore Generale", al RSPP ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(SALVATRICE LACAGNINA)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pietro M. Testa)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Carmelo Yazzana)







## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14-2-1963 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo, nata a Palermo il 28-4-1967

#### E

ARPA SICILIA con sede legale in Via via San Lorenzo 312/g, PALERMO CAP 90146 (PA), Partita IVA o Codice Fiscale IT05086340824 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Francesco Carmelo Vazzana, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17/07/1967

#### PREMESSO CHE

per tirocinio curriculare s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU; il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

#### VISTO

L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

L'art. 3 comma 9 del DM 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;

L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### Articolo 2

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'art. 5 del relativo decreto attuativo, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocinio curriculare di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il soggetto ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico successivo, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Il soggetto ospitante comunicherà e pubblicherà la disponibilità dei posti di tirocinio tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo.

3. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della disciplina vigente.

#### Articolo 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

3. Il Soggetto Ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

#### Articolo 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### Articolo 6

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula. Alla scadenza sarà rinnovata con accordo formale tra le parti. Cessa di produrre effetti in caso di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il completamento di tirocini in corso.

2. La presente convenzione sostituisce i precedenti rapporti aventi medesimo oggetto che cessano pertanto di produrre effetti legali.

#### Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Articolo 8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; gli oneri relativi sono a carico del Soggetto ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n 462 del 16 febbraio 2017 e s.m.i.

Palermo, .....

Per Arpa Sicilia  
il Direttore Generale  
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Per l'Università degli Studi di Palermo  
Prof.ssa Ornella Giambalvo